

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3901 di mercoledì 23 novembre 2016

ABC della formazione: abilitazione per attrezzature e macchine agricole

Un intervento fa il punto della situazione relativa all'abilitazione per le attrezzature individuate dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Focus sul percorso formativo e sulle specificità del comparto agricolo e delle macchine agricole.

Imola, 23 Nov ? Nelle scorse settimane su PuntoSicuro abbiamo fatto il riepilogo degli aspetti normativi correlati all'applicazione dell' Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Continuiamo oggi a parlare di questo accordo con riferimento alla seconda parte di un intervento presentato al convegno "**Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo**" che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell'ambito delle **Settimane della Sicurezza 2015** organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[LS0005] ?#>

Attraverso l'intervento "**Formazione e addestramento: facciamo il punto**", a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell' Azienda USL di Imola), abbiamo raccolto, nei mesi scorsi, diverse informazioni sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti e sull'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio relativo all'abilitazione di alcune attrezzature (piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo).

Riguardo all'Accordo del 22 febbraio 2012 l'intervento si sofferma anche sul **percorso formativo** delineato, un percorso organizzato in **moduli teorici e pratici** con verifiche dell'apprendimento intermedie e finali:

- **Modulo Giuridico-Normativo** - "consentita modalità e-learning - durata 1 ora per tutte le tipologie di attrezzatura (*allegati III-X*);
- **Modulo Tecnico** - consentita modalità e-learning - durata da 2 ore a 7 ore variabile a seconda delle attrezzature (*allegati III-X*);
- **Modulo Pratico** - non consentita modalità e-learning - durata da 4 ore a 8 ore variabile a seconda delle attrezzature (*allegati III-X*)".

È previsto poi un aggiornamento quinquennale della durata di 4 ore (1 ora argomenti del modulo teorico, 3 ore argomenti dei moduli pratici).

Sono poi riportate altre informazioni sull'**aggiornamento**, anche con riferimento al **Parere della Commissione Attrezzature Art.73 co. 5 del 22 gennaio 2015**:

- "le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possono essere svolte in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità;

- nei casi in cui sia prevista l'aggregazione della formazione pratica abilitante (come nello specifico le PLE o i tre tipi di carrelli o alcune macchine movimento terra) è possibile fare un unico aggiornamento della durata di 4 ore. Nei casi di aggiornamenti su più attrezzature nelle 4 ore dovrà essere garantita comunque la trattazione di tutti gli argomenti relativi alle macchine per le quali si richiede l'abilitazione avendo a riferimento quanto previsto nei moduli pratici della formazione abilitante".

Si ricorda inoltre che il Modulo Giuridico-Normativo "deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili". Nell'intervento, che vi invitiamo a visionare, sono riportati esempi di attrezzature simili.

Si cita poi un **caso particolare** che riguarda i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. "Qualora ai carrelli con conducente a bordo di cui all'Allegato VI siano abbinati accessori tali per cui l'attrezzatura risultante risponda alle definizioni di un'altra attrezzatura dell'Accordo, è necessario ottenere l'abilitazione del corrispondente titolo abilitativo".

Dopo aver sottolineato che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori secondo l'art. 38 del Testo Unico, ricordiamo poi che la partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

L'intervento si sofferma poi anche sul **comparto agricoltura** e riporta il contenuto del **punto 9.4** dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sul riconoscimento della formazione pregressa: *'ai lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente Accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo'*.

E riporta anche alcune indicazioni tratte dalla Circolare n.12 del 11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardo all'esperienza biennale documentata, secondo cui il lavoratore autonomo o datore di lavoro utilizzatore e il lavoratore subordinato "possono documentare l'esperienza dell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/200".

Si segnala inoltre la successiva pubblicazione delle "Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali", atto di indirizzo, "la cui assunzione assume carattere volontario, per una coerente ed omogenea applicazione degli obblighi dettati dall'Accordo Stato-Regioni n.52 del 22 febbraio 2015 per le attrezzature dell'Allegato VIII dello stesso Accordo".

Sono ricordate poi le diverse **proroghe** che hanno riguardato il comparto agricoltura e in particolare l'**obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole**.

Una prima proroga, con legge 9 Agosto 2013 n.98, ha portato l'obbligo al **22 marzo 2015**.

Una seconda proroga, con Legge 27 Febbraio 2015 n.11, ha portato l'obbligo al **31 Dicembre 2015**.

Riportiamo un semplice specchietto con le varie scadenze che riguardano il comparto agricoltura:

COMPARTO AGRICOLTURA		→	SCADENZE
CASO	ADEMPIMENTO	↓	SCADENZA
Operatori addetti all'uso delle attrezzature dopo 31/12/2015	Conseguimento abilitazione		Prima di incaricare il lavoratore all'uso delle attrezzature
Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 31/12/2015 senza i requisiti di cui all'Accordo	Conseguimento abilitazione		Entro 31/12/2017
Operatori già formati (corsi di tipo a) alla data del 31/12/2015	Corso di aggiornamento		Entro 31/12/2020
Operatori già formati (corsi di tipo b) alla data del 31/12/2015	Corso di aggiornamento		Entro 31/12/2017
Operatori già formati (corsi di tipo c) alla data del 31/12/2015	Corso di aggiornamento + Verifica apprendimento		Entro 31/12/2017
Tutti gli operatori	Corso di aggiornamento		Ogni 5 anni
Lavoratori agricoli esperienza biennale documentata alla data del 31/12/2015	Corso di aggiornamento		Entro il 12/03/2017

L'intervento, riguardo al tema dell'Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012, si conclude riportando alcune indicazioni tratte dalla Circolare n.45 del 24/12/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Secondo la circolare "il differimento al 22 marzo 2015 (diventato poi 31/12/2015) 'dell'obbligo

dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole' è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 Febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale. La proroga riguarda pertanto sia le 'macchine agricole' sia tutte le altre attrezzature dell'Allegato A che vengono utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale (carrelli elevatori, macchine movimento terra, ecc)".

" Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione Abilitazione Attrezzature ", parte dell'intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di Imola) al convegno "Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo" che si è tenuto a Imola nell'ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 80 kB).

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it